



## COMUNE DI ROCCA DI PAPA

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

### DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE – ORIGINALE

N. 98 DEL REGISTRO DATA 24 luglio 2018	Approvazione Protocollo d'Intesa tra Agenzia del Demanio, Comune di Rocca di Papa e Federazione Italiana Sport Equestri per la fruizione pubblica e valorizzazione dell'Ex Centro Equestre Federale dei Pratonì del Vivaro
---	--

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di luglio alle ore 17 e seguenti si è riunita nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Crestini Emanuele	SINDACO	X	
Cimino Veronica	VICE SINDACO	X	
Barboni Barbara	ASSESSORE	X	
Rossetti Vincenzo	ASSESSORE	X	
Zitelli Gian Luca	ASSESSORE	X	

Sono assenti giustificati i sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. n. 267/2000), il Segretario generale Maria Chiara Toti

Il Sindaco, dopo aver constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione e, dopo aver riscontrato che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.lgs. 267 del 18/08/2000, appresso richiamati, invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato

Il Responsabile del Servizio interessato, per quanto concernente la regolarità tecnica, esprime parere favorevole:

f.to Rocco Di Filippo

Il Responsabile Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere favorevole in riferimento all'art .3, comma 4 e art. 6, comma 5 del protocollo d'intesa allegato alla presente proposta

f.to Anna Rita D'Andrea

Il Responsabile del Servizio interessato attesta che il parere non è dovuto in quanto la proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

f.to \_\_\_\_\_

## LA GIUNTA COMUNALE

### VISTI:

- il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo e norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", con il quale, tra l'altro, è stata istituita l'Agenzia del Demanio;
- lo Statuto della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) approvato dalla Giunta nazionale del CONI con deliberazione n. 84 del 10 marzo 2015 dove la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) è riconosciuta dal CONI e gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI stesso. E dove è chiarito, altresì, che la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) gestisce l'attività sportiva equestre nazionale in tutte le sue implicazioni organizzative ed operative per l'affermazione e la diffusione degli sport equestri è competente a disciplinare e regolamentare l'attività equestre in Italia, con competenza esclusiva;
- lo Statuto del Comune di Rocca di Papa (approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 6 aprile 2004, n. 12 – pubblicato il 30.06.2004 sul supplemento n. 4 del BURL);
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'articolo 15 "Accordi fra le pubbliche Amministrazioni";
- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 febbraio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 78 del 3 aprile 2015, rubricato "Trasferimento di immobili alla CONI Servizi S.p.A.", con cui è stato trasferito in proprietà allo Stato l'Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, sito in Rocca di Papa (RM);
- il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 (convertito con modificazioni con legge 09 agosto 2013 n. 98), il cui articolo 56-bis prevede l'attribuzione a Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni a titolo non oneroso dei beni di proprietà statale; nonché l'art. 10, comma 6 bis del D.L. 30 dicembre 2015 n. 201 (convertito con legge 25 febbraio 2016 n.21);

### CONSIDERATO:

- che l' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" è dal 1959 un impianto sportivo per la pratica delle discipline equestri che si estende su circa 140 ettari di campagna con importanti attrezzature sportive realizzate dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
- che nell' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" si sono svolte competizioni di altissimo livello come – tra l'altro – le Olimpiadi del 1960 e diversi campionati mondiali;
- che l' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro" è sempre stato gestito dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
- che con Accordo di Programma del 20.01.2016, l'Agenzia del Demanio e il Comune di Rocca di Papa hanno sottoscritto un accordo finalizzato alla riqualificazione e valorizzazione dell' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro";
- che al fine di attuare i contenuti del citato Accordo, volti alla riqualificazione e valorizzazione del bene, con verbale di consegna prot. n. 647 del 20.01.2016, la Direzione Regionale Lazio ha affidato la custodia del compendio al Comune di Rocca di Papa, che ha presentato un progetto di riqualificazione redatto con l'ausilio della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e si è impegnato a realizzare il citato progetto di riqualificazione e valorizzazione del complesso sportivo coinvolgendo la Federazione Italiana Sport Equestri

- (FISE) e il CONI per la valorizzazione della struttura sportiva;
- che per il Comune di Rocca di Papa il Centro sportivo costituisce un bene simbolo ed identitario della stessa comunità che, inserito nel più ampio sistema dei Castelli Romani, può essere occasione di sviluppo della comunità locale, un impianto sportivo di eccellenza riconosciuto a livello mondiale con caratteristiche uniche per la pratica dello sport equestre nonché un centro destinato a diventare "polisportivo", caratteristiche uniche che ne garantiscono l'indispensabilità per il conseguimento dei fini istituzionali del Comune;
  - che il 16 maggio 2016 il Comune di Rocca di Papa e l'Accademia Caprilli avevano sottoscritto un accordo per la gestione del Centro e che i rapporti intercorrenti scadranno il 31 luglio 2018;
  - che in virtù dell'art. 10 comma 6 bis del D.L. n. 210 del 30 dicembre 2015 sono stati riaperti i termini per le richieste di attribuzione in proprietà dei beni patrimoniali dello Stato ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013;
  - che il Comune di Rocca di Papa, con la domanda di attribuzione n. 22996 del 29 dicembre 2016, ha chiesto all'Agenzia del Demanio il trasferimento del compendio sportivo in questione ai sensi dell'art. 56 bis del D.L. n. 69/2013 (convertito con modificazioni con legge 09 agosto 2013 n. 98);
  - che questo Comune ha proposto all'Agenzia del Demanio una concreta valorizzazione del centro sportivo, già concordata con la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE);
  - che questo Comune, d'intesa con l'Agenzia del Demanio, ha individuato nella Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) il partner istituzionale per l'attuazione del progetto di sviluppo del Centro sportivo, per le motivazioni di seguito esposte:
    - ✓ la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) è un'associazione senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del d.lgs. del 23/07/1999 n. 242 e s.m.e i. (come si legge all'art. 1 del suo Statuto);
    - ✓ essa agisce, nella specie, non già sulla base dei principi di autonomia privatistica, bensì come soggetto che dal momento della sua istituzione (art. 15, commi 5 e 6, dello Statuto CONI) e nel corso della sua attività, in relazione all'approvazione dei bilanci (art. 15, co. 3) e alla ricezione obbligata nello Statuto della Federazione di clausole tipiche, relative alla modalità di svolgimento della democrazia interna, partecipazione paritaria, rispetto degli indirizzi provenienti dal CIO e dal CONI (art. 16 co. 1), è sottoposto ad uno stretto controllo esercitato dallo Stato e, per questo, dal CONI;
    - ✓ in particolare l'attività della FISE, ha una sicura valenza pubblicistica come previsto all'art. 15, co. 1 del d.lgs. n. 242/1999: *"Le federazioni sportive nazionali e le Discipline sportive associate svolgono l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, delle Federazioni internazionali e del CONI, anche in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche tipologie di attività individuate nello Statuto del CONI"*;
    - ✓ in particolare, l'art. 23, co. 1, dello Statuto del CONI si prevede che: *"Ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché alle attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello, alla*

*formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici*";

- ✓ la Federazione sportiva, pur conservando ordinariamente la natura privatistica prevista dallo Statuto, agisce nell'ambito dei contratti pubblici sempre nella veste dell'organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, co.1, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), in quanto istituita per soddisfare interessi generali non di natura commerciale o industriale; dotata di personalità giuridica; finanziata prevalentemente dallo Stato, da enti territoriali o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero controllata da uno di questi ultimi. Sotto distinto profilo, proprio considerando che la Federazione è controllata in modo penetrante dal CONI, ente di diritto pubblico, il loro rapporto è definibile come "relazione interorganica" nell'ambito della quale l'operato degli organi attivi della FISE viene sindacato dagli organi di controllo del CONI per valutare la relativa rispondenza di legge, o alla convenienza amministrativa o a regole tecniche di varia natura;
- ✓ la FISE, nell'utilizzare o gestire un impianto sportivo pubblico pone in essere un'attività di valenza pubblicistica, e condivide statutariamente con il CONI, ponendoli in essere, gli obiettivi e gli indirizzi. Trattasi, dunque, di un interlocutore che, in *subiecta materia*, adotta provvedimenti di rilievo pubblicistico e che ben può stipulare un protocollo d'intesa tra pubbliche amministrazioni come quello di specie.

La scelta del Comune una volta diventato proprietario del centro sportivo, è dunque quella di affidarsi ad un soggetto istituzionale, che ha natura di organismo di diritto pubblico e che persegue il fine di "*promuovere, organizzare, diffondere, coordinare lo sport e le attività equestri in Italia, favorendo tutte le manifestazioni che tendono alla divulgazione della pratica e della cultura equestre*" (art. 2, co. 1, dello Statuto), investendo nell'operazione i necessari anche capitali pubblici – attinti in parte dagli emolumenti del CONI – nonché dell'interlocutore di maggior rilievo nel settore della conduzione degli impianti sportivi equestri, al fine precipuo di rilanciare una struttura ai massimi livelli internazionali, appare condivisibile per tutte le ragioni sopra esposte. Tutto ciò considerato che la gestione in concreto dell'impianto, cioè l'affidamento dei servizi, dei lavori e delle forniture, dovrà comunque essere affidata dalla società, quale organismo di diritto pubblico, nel rispetto delle norme del d.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), come espressamente previsto nella bozza di protocollo d'intesa;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO E TENUTO CONTO CHE:**

- la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) ha manifestato disponibilità a condizione che sia garantita la fruizione sportiva, la continuità di rapporto e disponibilità del Centro Sportivo e la destinazione sportiva equestre dell' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratonì del Vivaro";
- la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) si è resa disponibile a valorizzare sotto un profilo sportivo l' "Ex Centro Equestre Federale dei Pratonì del Vivaro", riconoscendolo centro di interesse federale e prevedendo di attribuire annualmente al complesso sportivo gare all'interno di un circuito e calendario nazionale ed internazionale anche di interesse federale nonché eventuali fondi stanziati dal CONI per il centro federale;

RITENUTO OPPORTUNO alla luce del mutato quadro normativo rivedere e modificare il contenuto dell'Accordo di programma del 20.01.2016 che viene sostituito integralmente dal presente Protocollo d'Intesa che si allega alla presente deliberazione e che ne costituisce parte integrante e sostanziale (all. A);

VISTO l'art. 48 del del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che attribuisce la competenza alla Giunta Comunale l'approvazione dell'allegato Protocollo d'Intesa che si compone di n. 9 articoli;

Considerato che il Demanio con nota protocollo n. 2018/8249/DR-ST-LZ1, assunta al protocollo del Comune con il n. 20212 del 24/07/2018, ha aderito preliminarmente al sottoscrivendo Protocollo d'Intesa;

Visto il parere legale fornito dalla Federazione Italiana Sport Equestri, assunto al protocollo del Comune con il n. 20235 del 24/07/2018;

con voti unanimi espressi nei modi di legge anche ai fini dell'immediata esecutività

### **DELIBERA**

1. di approvare la bozza del suindicato Protocollo d'Intesa (all.A) tra Agenzia del Demanio, Comune di Rocca di Papa e Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per la fruizione pubblica e valorizzazione dell'Ex Centro Equestre Federale dei Pratoni del Vivaro, e che lo stesso costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di autorizzare il Sindaco alla relativa sottoscrizione con il Rappresentante Legale dell'Agenzia del Demanio e con il Rappresentante Legale della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) dando sin d'ora per rato e confermato il suo operato;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – IV comma – D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO  
EMANUELE CRESTINI

IL SEGRETARIO COMUNALE  
MARIA CHIARA TOTI

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che, copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio  
On line – sito ufficiale del Comune      26 LUG. 2018      per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Li 26 LUG. 2018

L'IMPIEGATO INCARICATO  
Francesca Fondi

Prot 1736

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta  
esecutiva non essendo pervenute richieste di invio al controllo.

ovvero

- La presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del c. 4 dell'art. 134 T.U.O.E.L.  
267/2000

Il, 26 LUG. 2018

IL SEGRETARIO  
Maria Chiara Toti